

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE-SEDE-DURATA-SCOPO-OGGETTO

art. 1

E' costituita l'Associazione Apicoltori Reggio Parma con sede in V.le Trento Trieste n. 14 Reggio Emilia. Possono far parte dell'associazione gli apicoltori delle province emiliane e delle zone limitrofe. Con delibera del Consiglio direttivo l'Associazione può aderire ad Unioni regionali e nazionali o ad altri organismi ed enti che abbiano come fine il potenziamento dei suoi fini istituzionali e la rappresentanza delle Associazioni nelle sedi nazionali e regionali previste dalle vigenti leggi.

art. 2

L' Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con delibera della assemblea straordinaria.

art.3

L'Associazione si propone i seguenti scopi sociali e programmatici :
- favorire lo sviluppo dell'apicoltura in armonia con la programmazione economica agraria, regionale, nazionale e della UE, al fine di consentire agli apicoltori la realizzazione di un reddito che retribuisca il capitale, il lavoro ed il rischio di impresa.

art.4

L'Associazione si prefigge di contribuire senza fine di speculazione privata allo sviluppo della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti dell'alveare. Per il raggiungimento delle finalità di cui sopra

l'associazione assume i seguenti compiti :

a) rappresenta gli apicoltori associati presso gli organi competenti centrali e periferici dello stato e della regione, degli enti pubblici locali, nonché presso tutti gli organi della programmazione e della UE e nelle commissioni all'uopo preposte che si interessano della produzione dell'alveare;

b) svolge per conto degli associati attività di rappresentanza e consulenza tecnico – economica presso gli organi statali, regionali e gli enti pubblici locali e privati per la soluzione di problemi riguardanti la produzione, il mercato, e l'eventuale sua trasformazione, nonché presso enti economici di diritto pubblico che gestiscono i mercati generali di prodotto agricoli;

c) rappresenta gli associati in ogni altra istanza inerente alla produzione, alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti dell'alveare presso enti ed organismi, pubblici, privati, che esercitino o comunque siano interessati o si interessino della tutela o dello sviluppo di tale attività;

d) stipula convenzioni e contratti per conto dei propri associati, con operatori nazionali ed esteri, per la cessioni, il ritiro e l'immissione sul mercato del miele e prodotti dell'alveare, nonché per l'acquisto, per conto dei soci, di prodotti e mezzi tecnici ad essi necessari;

e) propone iniziative per incrementare e migliorare la produttività degli allevamenti tramite il risanamento e il miglioramento genetico degli alveari in stretta collaborazione con la organizzazione di centri di ricerca e di selezione, in cooperazione con enti e istituti pubblici operanti nel campo della ricerca e sperimentazione;

f) svolge propaganda di promozione, di studi e di ricerche, utile allo sviluppo

agricolo e alla valorizzazione dei prodotti dell'alveare. Cura direttamente o indirettamente l'organizzazione di corsi di istruzione professionale ; presta assistenza tecnico-economica agli associati e svolge attività per il disbrigo delle pratiche per la concessione e la riscossione di contributi, sussidi, mutui o altri benefici per conto degli associati;

g) promuove studi e ricerche di mercato sul suolo italiano e della UE, iniziative di natura tecnico- economica tendenti ad incrementare la produzione, a valorizzare i prodotti e ad agevolare la commercializzazione secondo i programmi regionali e nazionali;

h) promuove la costituzione di imprese cooperative di apicoltori per la produzione, la trasformazione e i collocamento del prodotto;

i) vigila sulla osservanza, da parte degli associati, degli obblighi associativi, nonché sulla eventuale certificazione del prodotto , dispone sanzioni e in caso di ripetute e gravi infrazioni , l'esclusione del socio inadempiente.

Per la realizzazione degli scopi suddetti l'associazione potrà pertanto :

a) stipulare con chiunque eventuali contratti per l'acquisto di fabbricati ed aree necessari all'attività associativa;

b) stipulare eventuali contratti di appalto per la sistemazione, manutenzione e l'edificazione di fabbricati in genere da utilizzare dall' associazione

c) stipulare con chiunque contratti di affitto per ottenere in locazione fabbricati ed aree per essere utilizzate direttamente dall'associazione; ricevere in uso gratuito o in donazione gli stessi beni o altri comunque utili all'attività sociale;

d) stipulare contratti per la vendita di fabbricati ed aree che non servissero

più allo scopo per cui furono acquistati.

L'associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopraelencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziarie necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali, comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi.

Per il raggiungimento degli scopi sociali l'associazione utilizzerà, oltre ai mezzi forniti dai soci, le provvidenze disposte dalla UE , dallo stato, dalla regione e da altri enti pubblici o privati.

TITOLO II

SOCI

art. 5

Possono far parte della associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che svolgono attività di apicoltori , nonché le cooperative, consorzi o associazioni comunque formatisi purchè abbiano disponibilità di prodotto.

a) E' fatto divieto ai soci dell'Associazione di utilizzare antibiotici nella conduzione e nella gestione sanitaria degli alveari. L'Associazione ha facoltà di espellere i soci che non rispettino tale obbligo.

b) I soci dell'Associazione sono tenuti a impiegare solo api di razza ligustica (apis mellifera ligustica). E' vietato l'allevamento, l'acquisto, la commercializzazione e l'uso di api di razze diverse dalla ligustica. L'Associazione si riserva il diritto di fare campionature e analisi sulle api per verificare il rispetto del presente comma. I soci che non rispettino quanto previsto dal presente comma, saranno espulsi dall'Associazione.

c) Non possono far parte dell'associazione i soggetti che svolgono attività concorrenti e contrastanti con gli scopi e interessi dell'associazione e i singoli soci di cooperative già aderenti all'Associazione.

d) Possono aderirvi gli enti che nella zona operano per la tutela e la valorizzazione del prodotto.

e) Non possono far parte dell'associazione i produttori esclusi e/o estromessi da altre associazioni del settore per violazioni riguardanti il rispetto delle norme statutarie e/o comportamentali.

f) Nessun socio può far parte di altre associazioni del medesimo settore nel territorio in cui opera l'Associazione , è comunque consentita l'appartenenza a Conapi Soc.Coop.

Art. 6

Hanno diritto di far parte della associazione tutti coloro che si trovano nelle condizioni previste dal precedente articolo e che ne accettino lo statuto. La domanda di adesione all'Associazione degli apicoltori deve essere indirizzata al consiglio direttivo.

Se presentata da individui singoli la domanda deve indicare :

a) nome cognome, luogo, data di nascita, e domicilio del richiedente;

b) numero di alveari posseduti

c) dichiarazione espressa di accettare il presente statuto

d) l'impegno a versare entro 30 giorni dall'accoglimento della domanda la quota associativa da determinare dal C.d.A di volta in volta

La domanda delle persone giuridiche od enti associativi o cooperative deve essere inoltrata dal legale rappresentante e accompagnata da :

1) statuto sociale ed estratto autenticato della delibera del competente organo dell'Ente con cui è stata decisa la richiesta di adesione ;

2) elenco dei soci che allevano api, corredato, per ogni socio delle indicazioni richieste per l'adesione degli associati che chiedono l'adesione singolarmente ;

3) la dichiarazione di essere a conoscenza dello statuto e di assumere l'impegno a rispettarlo ;

4) l'impegno a versare entro trenta giorni dall'accoglimento della domanda la quota associativa determinata dal C.d.A per ciascun socio aderente ed inoltre a versare analoga quota per ogni nuovo socio che aderirà all'ente successivamente.

I produttori che intendono farsi soci in nome e per conto della comunione tacita familiare debbono, nella domanda, indicare i componenti di tale comunione, nonché il nome di chi la rappresenta. Gli associati si impegnano, per la vendita dei loro prodotti, secondo le modalità previste dal presente statuto. Il consiglio direttivo ha facoltà di chiedere all'aspirante socio ulteriori informazioni e la esibizione di documentazione comprovante la legittimità della domanda, nonché il possesso dei titoli e dei requisiti dichiarati.

art. 7

Il consiglio direttivo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 5 e la inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera sulla domanda. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui alla lettera d dell'art 6. Trascorso un mese dalla do-

manda di comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati

detti versamenti, la delibera diventa inefficace .

La domanda può essere rinnovata, purchè accompagnata dal contemporaneo versamento di quanto previsto all'art 6. In tal caso l'ammissione può essere nuovamente deliberata dal Consiglio Direttivo. In caso di reiezione della domanda il richiedente può appellarsi, entro 30 (trenta) giorni dalla data della ricevuta comunicazione, alla camera arbitrale.

art. 8

L'associazione rappresenta i propri associati, con tutte le facoltà di procuratore speciale, per tutte le materie previste dal presente statuto.

L'Associazione ha diritto di chiedere agli associati, qualora lo ritenga necessario, dati relativi alla quantità e qualità della loro produzione e di disporre verifiche in ordine al rispetto del regolamento interno o di deliberare assembleari.

art 9

L'adesione all'associazione comporta il rispetto dei regolamenti e deliberazioni approvate dagli organi statutari, secondo i dettami del presente statuto.

L'Associato è tenuto a corrispondere all'associazione i contributi associativi annuali determinati dall'assemblea.

art. 10

L'esclusione dall'associazione può aver luogo per gravi inadempienze agli obblighi che derivano dal presente statuto e dalle leggi che lo regolano.

All'associato che non adempie le obbligazioni assunte a qualunque titolo verso l'Associazione, che non osservi le deliberazioni e le norme dello statu-

to e del regolamento interno o comunque danneggi moralmente o materialmente l'associazione e svolge attività contrastante a quella perseguita dalla medesima sono applicabili, indipendentemente dalle azioni di responsabilità per i danni recati all'associazione , le seguenti sanzioni :

a) ammende;

b) sospensione a tempo determinato dai benefici dell'appartenenza all'associazione fermi gli obblighi assunti;

c) espulsione.

Il regolamento interno determinerà le specifiche ipotesi di applicabilità delle sanzioni stabilite dal presente articolo e relative ammende. Le sanzioni sono deliberate dal consiglio direttivo.

Contro la loro irrogazione è ammesso il ricorso alla camera arbitrale alla quale spetta anche la determinazione del danno arrecato all'associazione dall'inadempienza dell'associato.

Sarà deliberata comunque l'espulsione dell'associato inadempiente all'obbligo del pagamento della quota annuale, per due anni consecutivi e agli obblighi previsti dall'art. 5 del presente statuto.

art 11

E' consentito il recesso dell'associato, quando vengano meno i requisiti necessari per l'appartenenza alla associazione. Il recesso diventa operante dopo che da parte del consiglio direttivo, accertate le condizioni , sia stato accettato.

Per quanto qui non previsto in materia di recesso si farà riferimento al codice civile.

Gli eredi, con semplice richiesta scritta, possono subentrare all'associato deceduto.

L'associazione ha facoltà di espellere i soci in caso che per due anni consecutivi non abbiano versato la quota associativa dovuta.

art 12

Le delibere prese in materia di recesso e di esclusione debbono essere comunicate ai soci che ne sono l'oggetto, entro il termine di 15 (quindici) giorni mediante lettera raccomandata, fax , posta elettronica o comunque mediante mezzo che provi la ricezione della comunicazione.

TITOLO III

ORGANI SOCIALI

art. 13

Sono organi sociali dell'Associazione :

- l'assemblea generale degli associati
- il consiglio direttivo;
- Il presidente;
- il collegio sindacale;

ASSEMBLEA GENERALE

art. 14

Le assemblee generali degli associati sono ordinarie e straordinarie, queste ultime possono riguardare : modifica dello statuto, scioglimento della Associazione, proroga della durata dell'Associazione. Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie sono convocate dal presidente, previa deliberazione del consiglio direttivo, mediante lettera ai soci da inviare almeno 10 giorni

prima della data fissata e con avviso da affiggere nella sede dell'associazione e nelle eventuali sedi di zona.

Il consiglio potrà a sua discrezione, ed in aggiunta a quella obbligatoria, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee. L'avviso deve contenere l'ordine del giorno e la data della eventuale seconda convocazione che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.

art 15

L'assemblea generale deve essere convocata dal consiglio direttivo qualora ne faccia richiesta scritta almeno il 10% (dieci per cento) dei soci.

art. 16

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro i 4 (quattro) mesi dalla chiusura del bilancio, per la discussione del bilancio ed il rinnovo delle cariche.

art 17

Le assemblee sono presiedute dal presidente della Associazione o dal vice presidente o da persona eletta dall'assemblea. Le convocazioni delle assemblee devono prevedere la prima e la seconda convocazione; quest'ultima deve essere convocata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

art. 18

Partecipano all'assemblea generale ed hanno diritto al voto tutti gli associati risultanti iscritti al libro soci da almeno 30 (trenta) giorni ed in regola col versamento della quota di adesione; ogni associato ha diritto ad un voto e può

delegare un altro socio o un familiare a rappresentarlo in assemblea. Ogni socio non può avere più di 5 (cinque) deleghe .

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono valide, in prima convocazione, quando sia presente la maggioranza dei soci , in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta degli associati, in prima convocazione e a maggioranza dei presenti in seconda convocazione a condizione che siano rappresentati, in proprio o per delega , almeno un quinto degli associati.

L'assemblea decide di volta in volta il sistema di votazione.

art 19

Le assemblee sono presiedute dal presidente o dal vice presidente del consiglio direttivo; in loro assenza od impedimento il presidente è scelto dall'assemblea.

E' di competenza dell'assemblea generale degli associati o dei delegati :

a) discutere, approvare, modificare i bilanci preventivi, i rendiconti e la relazione annuale, predisposti dal consiglio direttivo;

b) discutere e approvare il regolamento interno;

c) eleggere i membri del consiglio direttivo, del collegio sindacale .

d) deliberare la direttiva d'azione generale dell'associazione per il conseguimento delle finalità statutarie;

e) deliberare sulle materie del precedente art 4 dello statuto;

f) deliberare la costituzione di sezioni periferiche delimitandone le zone di influenza ed il relativo regolamento, sezioni che potranno eleggere un comi-

tato consultivo;

g) deliberare i contributi a carico degli associati;

h) deliberare sull'eventuale adesione di altri enti, associazioni ed Unioni di II
– III ed ulteriore grado;

i) deliberare sull'istituzione dei vari servizi e sui relativi regolamenti;

l) trattare qualsiasi argomento posto all'ordine del giorno.

CONSIGLIO DIRETTIVO

art. 20

Il consiglio direttivo è composto da 9 (nove) a 21 (ventuno) membri eletti dall'assemblea fra gli associati in conformità a quanto previsto all'art. 18 del presente statuto. Possono essere eletti anche tecnici ed esperti del settore, non soci dell'associazione, purché in misura non superiore a un quinto (un quinto) del totale dei componenti. Essi durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Possono essere invitati al consiglio direttivo tecnici ed esperti anche non soci, senza diritto di voto. I consiglieri possono essere eletti tramite presentazione di più di una lista di candidati. Le liste, che devono essere presentate da almeno 10 (dieci) soci, dovranno essere formate da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 23 (ventitre) candidati. Risulteranno eletti i candidati che, limitatamente ai seggi spettanti a ciascuna lista, abbiano riportato il maggior numero di preferenze. A parità di preferenze prevale la più anziana età del candidato. In tal caso il sistema elettorale è quello della proporzionale semplice, comunque a nessuna lista viene assegnato più di 2/3 (due terzi) del numero totale dei consiglieri. Qualora siano presentate più liste

l'elezione avverrà sempre con voto segreto. I consiglieri eleggono tra di loro un presidente ed uno o più vicepresidenti.

Il consiglio direttivo è convocato dal presidente o, in caso di impedimento, da un vice presidente tutte le volte che lo riterrà utile, oppure quando sia fatta domanda da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedire almeno 7 (sette) giorni prima della riunione. Per le convocazioni aventi carattere di urgenza la convocazione può essere fatta con almeno 2 (due) giorni di anticipo con idoneo mezzo. Le riunioni sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

art 21

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri del consiglio direttivo esso provvede a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, nominando il candidato od i candidati primi non eletti dalla lista alla quale appartenevano il membro od i membri mancanti.

Qualora l'elezione abbia avuto luogo senza presentazione di liste le sostituzioni avverranno attraverso la coptazione di soci aventi i requisiti previsti dal presente statuto. I membri così nominati restano in carica fino alla prima assemblea successiva per il rinnovo delle cariche.

art. 22

Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria per la gestione della associazione, fatti salvi i poteri espressamente riservati per statuto all'assemblea. Esso può compiere, pertanto, qualsiasi atto di gestione che rientri nell'oggetto sociale e che per

statuto e per legge non sia di competenza dell'assemblea.

IL PRESIDENTE

art. 23

Il presidente rappresenta l'Associazione in tutte le sedi e ne ha la firma legale; ha facoltà di riscuotere e rilasciare quietanze anche nei riguardi di pubbliche amministrazioni, sta in giudizio e nomina procuratori; firma contratti; accordi; convenzioni; transazioni; operazioni di credito; nonché tutti gli atti della Associazione conseguenti all'esercizio delle sue attività istituzionali. Nel caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal o da uno dei vice presidenti. Previa autorizzazione del consiglio direttivo può delegare i propri poteri in tutto o in parte al o ai vice presidenti ed a un membro del consiglio.

COLLEGIO SINDACALE

art. 24

Il collegio sindacale è costituito da 3 (tre) membri effettivi di cui uno con funzioni di presidente e da due supplenti scelti anche tra associati e non associati all'associazione ed ha i compiti di cui agli art. 2397 e seguenti del C.C. I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili, L'assemblea determina il loro compenso all'atto della nomina e per l'intero periodo del loro ufficio.

TITOLO IV

ATTIVITA' – PATRIMONIO- ENTRATE – BILANCIO

ATTIVITA'

art. 25

L'Associazione non si propone l'esercizio di attività commerciali in proprio ma esclusivamente attività nell'interesse e per conto degli associati ;

l'Associazione non persegue quindi fini speculativi.

I contributi associativi verranno stabiliti dall'assemblea in misura tale da consentire il raggiungimento degli scopi dell'associazione nell'interesse della globalità degli associati nonché per l'avanzamento e la qualificazione produttiva e per il miglioramento delle condizioni e del reddito dei suoi addetti.

PATRIMONIO

art. 26

Il patrimonio dell'Associazione è costituito :

- a) dalle quote sociali;
- b) dalle somme che in sede di approvazione del bilancio, su proposta del consiglio direttivo dell'assemblea destina a riserva ordinaria;
- c) da eventuali riserve non destinate alla copertura di specifici oneri;
- d) da qualunque liberalità che pervenisse all'associazione per essere impiegata per il raggiungimento degli scopi sociali.

ENTRATE

art. 27

Le entrate dell'Associazione sono costituite :

- a) dai contributi ordinari degli associati nella misura stabilita dall'assemblea dei soci ;
- b) da contributi e concorsi finanziari, comunitari e nazionali provenienti da enti pubblici e privati;
- c) da eventuali rendite patrimoniali.

BILANCI

art. 28

L'esercizio della Associazione va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il consiglio direttivo provvede alla compilazione del bilancio, previo esatto inventario, da presentare alla assemblea generale dei soci per l'approvazione entro quattro (quattro) mesi dalla relativa chiusura . Il bilancio deve essere corredato da una relazione del consiglio direttivo e da una relazione del collegio sindacale.

TITOLO V

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

art. 29

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della associazione nomina tre liquidatori.

art . 30

In caso di cessazione o scioglimento dell'Associazione i soci hanno diritto al rimborso della quota sociale versata. L'intero patrimonio, dedotte le quote associative, deve essere devoluto a beneficio di altre associazioni di apicoltori i di specifiche iniziative per la promozione e lo sviluppo associativo secondo gli scopi del presente statuto.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI

art. 31

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il consiglio direttivo potrà elaborare appositi regolamenti da sottoporre all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

art. 32

a) è fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge;

b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità;

c) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

d) la quota o contributo associativo è intrasferibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile

art. 33

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi speciali in materia. Gli atti costitutivi, gli statuti ed i libri sociali delle Associazioni dei produttori agricoli, beneficiano delle stesse esenzioni e riduzioni in materia di imposte dirette e tasse previste per le società cooperative, se previsto da leggi speciali. In particolare, si richiama l'art.148 TUIR e l'art. 4 del DPR n. 633/72.

Per le controversie sorte fra gli associati e l'Associazione, concernenti i rapporti associativi e le relazioni intervenute tra di loro , per controversie relative all'interpretazione delle disposizioni contenute nell'atto costitutivo o nello statuto , nonché di quelle derivanti da deliberazioni dell'assemblea e del consiglio direttivo il socio può far ricorso alla camera arbitrale.

